



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Modifiche alla DGR n. 793 del 16/07/2007: “Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – ASSE 2 – Misura 2.1.1. Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane; Misura 2.1.2. Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane. Bandi a condizione per l’annualità 2007”, adeguamento conseguente all’approvazione definitiva del PSR.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio Agricoltura Forestazione e Pesca dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Agricoltura Forestazione e Pesca che contiene il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica ed in cui si attesta che dalla presente deliberazione non deriva un impegno di spesa a carico della Regione, che potrà derivare successivamente con l’atto di approvazione della relativa graduatoria unica regionale;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 48 della legge regionale 11 dicembre 2001 n. 31;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di modificare la DGR n. 793 del 16/07/2007, per adeguarla alle novità introdotte ed alle modifiche conseguenti all’approvazione in via definitiva del “Programma di sviluppo rurale della regione Marche in attuazione del Reg. CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005” di cui alla D.A. n. 85 del 17/03/2008 del Consiglio Regionale;
- di stabilire che le disposizioni attuative del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 riferite alla Misura 2.1.1. Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane ed alla Misura 2.1.2. Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane, riportate nell’allegato “B” alla DGR n. 793 del 16/07/2007 vengono integralmente sostituite da quelle approvate con DGR 574 del 22/04/2008, con particolare riferimento ai paragrafi n. 2, 3, 4.1 e 4.2 di detto atto, ai quali si fa riferimento anche per i bandi emanati per l’annualità 2008;
- di stabilire che per l’anno 2007 possono essere ammesse le istanze degli imprenditori agricoli:
 - ✓ che hanno presentato domanda entro la scadenza fissata con il bando a condizione emanato con la DGR n. 793 del 16/07/2007;
 - ✓ che provvederanno all’integrazione dei dati come previsto nella presente delibera;
 - ✓ che assumono gli impegni e possiedono i requisiti descritti nelle Disposizioni Attuative di cui alla DGR 574 del 22/04/2008;

Handwritten signature



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di stabilire che ai fini dell'ammissibilità e della attribuzione dei nuovi punteggi di priorità è necessario produrre entro la data del 10 settembre 2008 la dichiarazione di cui al **Modello Integrazione 2/IC 2007**, allegato al presente atto;
- di stabilire che, nelle more della decisione della Commissione in merito al quesito sulle modalità di assolvimento del regime dell'impegno quinquennale (art. 37, paragrafo 2 del Reg. CE 1696/95), posto sia della Regione Marche che dal MIPAAF, al fine di non compromettere con un ulteriore allungamento dei tempi la possibilità di accesso all'aiuto da parte dei beneficiari aventi diritto, si conferma, ritenendola corretta, l'interpretazione adottata come linea guida per le Disposizioni Attuative ed esplicitata, per gli aspetti inerenti il quesito interpretativo, nell'allegata Tab A. alla presente delibera;
- di stabilire che il richiedente assuma, sottoscrivendo l'apposito allegato **Modello Integrazione 2/IC 2007**, l'impegno di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Marche, dei CAA, di Agea quale Organismo Pagatore e della Commissione Europea, per le conseguenze derivanti da un eventuale parere negativo o difforme, espresso successivamente dalla Commissione, in merito alle modalità di assolvimento degli impegni quinquennali stabilite con il presente atto;
- di stabilire che per tutti gli aspetti procedurali successivi alla scadenza di presentazione del **Modello Integrazione 2/IC 2007**, si fa espresso riferimento al manuale delle procedure dell'autorità di gestione del PSR 2007/2013, approvato con DGR 773 del 11/06/2008 ed alle sue eventuali integrazioni e modifiche;
- di destinare **4,0 milioni di euro** all'attivazione del bando della misura 2.1.1. per l'anno 2007, a seguito dell'adeguamento introdotto al paragrafo 2.1 della DGR 574 del 22/04/2008 ;
- di destinare **1,3 milioni di euro** all'attivazione del bando della misura 2.1.2. per l'anno 2007, a seguito dell'adeguamento introdotto al paragrafo 2.1 della DGR 574 del 22/04/2008;
- che il presunto onere complessivo a carico della Regione per l'anno 2007, pari ad euro 890.400,00, sarà imputato sul capitolo 30906710 UPB 3.09.06 del bilancio di previsione 2008;
- di affidare al Dirigente del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca, in qualità di Autorità di Gestione, il compito di adottare gli atti necessari per assicurare la corretta ed efficace attuazione dei bandi, nel rispetto delle relative Disposizioni attuative;
- Di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/03 e sul sito regionale www.agri.marche.it ed attraverso le Strutture Decentrate Agricoltura, le Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991);
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5/09/06 recanti disposizioni per la transazione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg.1698/2005 del Consiglio;
- Decisione 2006/493 del Consiglio del 19/03/06 che stabilisce l'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza (L 195);
- Decisione della Commissione Europea n. 2006/636/CE del 12 settembre 2006 notificata con il n° C82006) 4024, che ha fissato una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEASR per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2007-2013;
- Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 31 ottobre 2006, notificato alla Commissione Europea e dichiarato ricevibile con nota dell'11/01/2007;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 del Consiglio "Disposizione generali sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE 1260/1999;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 del Consiglio recante le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;
- D.A. 50/07 del 17/04/2007 del Consiglio Regionale concernente "*Programma di sviluppo rurale della regione Marche in attuazione del Reg. CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005*";
- Decisione della Commissione UE n. C(2008)724 del 15/02/2008;
- Delibera del Consiglio Regionale n. 85 del 17/03/2008 che approva in via definitiva il PSR Marche 2007-2013
- DGR 574 del 22/04/2008 relativa all'approvazione delle Disposizioni attuative per le misure agroambientali

Motivazione

La Regione Marche con la DGR n. 793 del 16/07/2007 ha approvato i bandi per l'apertura condizionata delle domande di adesione 2007 alle misure 2.1.1. Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane e 2.1.2. Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane - Asse II del "*Programma di sviluppo rurale della regione Marche in attuazione del Reg. CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005*", per consentire ai soggetti interessati di aderire alle misure stesse e assumersi i relativi impegni a decorrere già dalla campagna 2007, evidenziando che la concessione del premio era comunque subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea del suddetto PSR 2007-2013 e alla compatibilità delle domande presentate con le eventuali modifiche e integrazioni che sarebbero state apportate dalla stessa Commissione in fase di negoziazione.

Con il seguente atto che si propone di adottare, e con il quale si sostituisce integralmente l'allegato "B" della DGR 793 del 16/07/2007, si forniscono le indicazioni, relative alle modifiche e integrazioni apportate alle misure 211 e 212 con l'approvazione definitiva del PSR e delle Disposizioni Attuative per le misure agroambientali (DGR 574 del 22/04/2008) necessarie a eseguire la valutazione di compatibilità e le procedure da porre in essere per aggiornare le domande presentate.

Tale atto, naturalmente, concorre all'obiettivo di allineare i bandi sino ad oggi emanati in condizione di subordinate, ad un omogeneo sistema di condizioni di accesso, impegni e vincoli, che dovrà essere vigente per l'intero periodo di programmazione.

In tal modo si pone anche rimedio alle difformità che si sono generate per le oggettive condizioni di disallineamento temporale tra la necessaria attivazione dei bandi relativi a ciascuna specifica annualità e la decisione di approvazione definitiva del PSR e lo svolgimento dei Comitati di Sorveglianza (CdS).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In realtà il processo decisionale complessivo non può dirsi pienamente concluso avendo la Regione Marche posto alla Commissione, proprio in occasione del CdS del 13 giugno 2008, alcuni quesiti interpretativi rispetto alle modalità di assolvimento del regime degli impegni a carico del beneficiario, così come disciplinato dall'art. 37, paragrafo 2, del Reg. CE 1698/95.

La rilevanza di detti quesiti è stata valutata dallo stesso MIPAAF che, nei giorni immediatamente successivi, li ha fatto propri e li ha formalmente riproposti alla Commissione evidenziando sia la rilevanza della questione sul piano nazionale che l'urgenza di una risposta in tempi brevi, compatibili con la necessità di concludere le istruttorie e procedere all'erogazione dell'aiuto entro l'anno.

La scheda di Misura contenuta nel PSR, approvato dalla Commissione, è in linea con l'interpretazione regionale, anche se per la sua natura sintetica non contiene una esplicita specifica applicativa.

La Regione Marche ritiene che il vincolo quinquennale di prosecuzione dell'attività agricola, ai sensi dell'art. 37, paragrafo 2 del Reg. CE 1698/95, possa essere assolto sulla superficie minima di accesso, fissata in 3 ettari di SAU in area eligibile all'aiuto, e che tale interpretazione sia anche ragionevole ed equilibrata rispetto alla parallela Misura agroambientale, alla quale aderiscono numerosi produttori che richiedono l'aiuto per l'indennità compensativa.

La Commissione infatti, in sede di negoziato per l'approvazione del PSR, ha affermato che **la compensazione ha valore annuale**, mentre l'aiuto per l'agroambiente è stato confermato di natura **quinquennale**. Questa diversità sostanziale nella concessione dell'aiuto deve dunque trovare una coerente e corrispondente applicazione nel sistema di vincoli che il beneficiario deve rispettare.

Si focalizza l'attenzione sul fatto che l'agricoltore che viene ammesso all'aiuto per la misura agroambientale ha la garanzia di percepire il premio per l'intero quinquennio, a condizione di mantenere per lo stesso periodo gli impegni assunti.

L'agricoltore ammesso all'aiuto per l'indennità compensativa, al contrario, ha la sola garanzia di percepire l'aiuto per l'annualità in cui viene ammesso, essendo la sua possibilità di percepire ulteriori aiuti negli anni successivi condizionata ad un nuovo collocamento in graduatoria in posizione utile o addirittura alla possibile non attivazione di un nuovo bando, stante le attuali disponibilità finanziarie.

Non sembra dunque equo richiedere anche al beneficiario dell'indennità compensativa, a fronte del pagamento di una sola annualità di premio, di rispettare comunque "tutti" gli impegni per il quinquennio, ma solo quelli che garantiscano comunque la finalità ambientale della misura.

Il Reg. CE 1698/05 prescrive come impegno quinquennale solo la prosecuzione dell'attività agricola (e non anche il mantenimento dei requisiti di accesso come il carico di bestiame) e la specifica scheda di misura, approvata dalla stessa Commissione, prescrive che *l'impegno di prosecuzione dell'attività agricola assunto dall'agricoltore dovrà riguardare almeno 3 ettari di SAU ubicata nelle zone montane (o nelle svantaggiate per la 212)*. Tale dizione definisce anche il beneficiario.

Non si prescrive cioè che l'obbligo di prosecuzione ricada sull'intera superficie ammessa a premio in una annualità.

Se ne può concludere che mentre nell'annualità a premio tutta la superficie debba essere, ovviamente, in coltivazione e si devono possedere e mantenere gli altri requisiti tecnici per l'ammissibilità all'aiuto annuale, nelle annualità in cui non si percepisce il premio è sufficiente che l'agricoltore mantenga in coltivazione almeno 3 ettari di SAU.

Egli inoltre dovrà mantenere nel quinquennio la residenza nelle zone elegibili a premio ed una posizione fiscale attiva, in linea con l'obiettivo di mantenere un tessuto socio-economico vitale nelle aree svantaggiate.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tuttavia, in via assolutamente prudenziale, la Regione ha inteso formulare in sede di CdS uno specifico quesito interpretativo, per fugare ogni eventuale dubbio su tale modalità di assolvimento dell'impegno, per fornire all'agricoltore condizioni certe di accesso e, non ultimo, per garantire il corretto impegno delle risorse comunitarie.

Il bando 2007 quindi è rimasto sospeso, prima in attesa dell'approvazione del PSR, e successivamente nell'attesa precauzionale di una nota chiarificatrice da parte della Commissione che era stata annunciata in tempi brevi, ma che ad oggi non è ancora pervenuta.

Le notizie informali in merito al pieno accoglimento della tesi regionale non possono essere utilizzate per motivare oggi l'adozione di un atto che in sostanza riattiva la procedura istruttoria rimasta sospesa.

Ben più rilevante è però la considerazione sull'obbligo della Autorità di Gestione di dare esecuzione agli indirizzi programmatori del PSR approvati dal Consiglio Regionale; ogni ulteriore ritardo nella attivazione del bando infatti comprometterebbe la possibilità di erogare gli aiuti 2007 agli aventi diritto entro l'anno 2008.

Prima di riaprire la procedura istruttoria è necessario infatti:
notificare a ciascun richiedente le nuove condizioni di accesso e di attribuzione delle priorità venutesi a creare con l'approvazione del PSR;
richiedere ed acquisire i dati che non erano stati previsti nella prima stesura.

Le novità tanto nel Sistema informativo, quanto nel SIGC, introdotte nel frattempo da Agea nonché la pausa estiva che interessa in particolar modo i servizi di assistenza informatica di Agrisian/Agea ed i CAA mandatarî, concorreranno già essi stessi ad un appesantimento dei tempi di gestione istruttoria ai quali, per l'appunto si sommeranno quelli per l'espletamento delle fasi sopra enunciate.

A fronte di un mondo agricolo in difficoltà, aggravata anche dalla mancata erogazione dell'aiuto 2007 e 2008, sul quale in molti facevano affidamento, e dalla forte esposizione bancaria alla quale numerosi produttori hanno fatto ricorso, la Regione Marche ha oggi il dovere di procedere all'attivazione del bando secondo le modalità sopra individuate.

Si sottolinea in ogni caso che, pur in assenza di un parere di conforto da parte della Commissione, tutti gli atti normativi rilevanti in merito (art. 37, paragrafo 2, del Reg. CE 1698/95, PSR e scheda di Misura, Disposizioni attuative per le misure agroambientali) non contrastano ma anzi supportano e sono conformi all'interpretazione assunta.

Al fine di fissare con chiarezza i termini applicativi del regime di impegni a cui è sottoposto il beneficiario, si ritiene opportuno elaborare una tabella riassuntiva di cui all'allegato A al presente atto che si propone di approvare.

Il PSR 2007-2013 prevede, in attuazione di quanto disposto con il richiamato articolo 37 del reg. (CE) n. 1698/2005, la concessione di indennità compensative per gli interventi compresi nelle misure 2.1.1 e 212 e il piano finanziario contenuto nel cap. 6 relativo alla "Pianificazione Finanziaria" prevede per la misura 211 l'importo di 17,160 milioni di euro di spesa pubblica totale (di cui 5,567.468 milioni di euro vincolati ai trascinamenti dalla precedente programmazione 2000-2006, cioè per impegni intrapresi ai sensi del reg. CE 1257/99 prima del 1° gennaio 2007) e per la misura 212 l'importo di 6,820 milioni di euro di spesa pubblica totale (di cui 0,759.195 milioni di euro vincolati ai trascinamenti dalla precedente programmazione 2000-2006).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con la DGR 574/08 l'allocazione delle risorse è stata rimodulata.

In relazione a quanto sopra, le risorse assegnate per l'annualità 2007, di cui ai presenti bandi, ammontano a 4,00 milioni di euro per la Misura 211 ed a 1,30 milioni di euro per la Misura 212.

L'onere presunto quale quota di cofinanziamento regionale, complessiva per le due misure, sarà pari ad euro 890.400,00 e sarà posto a carico del capitolo 30906710 UPB 3.09.06 del bilancio di previsione 2008

PRINCIPALI MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLE MISURE 211 e 212

Le misure 2.1.1.- Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane e 2.1.2. - Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane del PSR 2007 - 2013 sono state oggetto di osservazioni e prescrizioni da parte degli uffici della Commissione Europea.

Di seguito sono riportate schematicamente le principali modifiche apportate dall'approvazione definitiva del PSR:

1. Le compensazioni hanno durata annuale;
2. La definizione di beneficiario, come imprenditore singolo o associato, è stata completata con l'impegno a coltivare una superficie di almeno 3 Ha di SAU ubicata in zona eligibile a premio;
3. L'uso civico non è più assoggettato a limitazioni per quanto concerne la concessione dell'aiuto;
4. Il parametro inferiore di tolleranza per il carico di bestiame è stato variato a 0,3 (anziché 0,2);
5. Gli aiuti per ettaro di superficie sono fissi e non più modulabili;
6. I criteri di priorità sono stati modificati.

Per un maggior dettaglio si rimanda alle disposizioni contenute nel PSR approvato.

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA'

Come specificato nel Bando di cui alla citata DGR n. 793/2007, la concessione del premio è subordinata al riscontro della compatibilità delle domande presentate con le disposizioni approvate nel PSR 2007-2013.

Si è quindi proceduto a verificare se le condizioni di accesso, poste nei bandi emanati a condizione, abbiano effettivamente consentito alla scadenza del 12 ottobre 2007 la partecipazione a tutti i soggetti che possiamo identificare oggi come potenzialmente in possesso di tutti i requisiti di accesso, sulla base delle condizioni finali stabilite nella versione approvata in via definitiva delle due misure del PSR.

In tale valutazione si è tenuto conto che la modifica delle condizioni di accesso ha operato in senso restrittivo, sia per quanto concerne la durata della concessione dell'indennità, che non ha più periodicità quinquennale ma è divenuta annuale, sia per la minor capacità di carico considerata ammissibile (0,3 UBA/SAU foraggera anziché 0,2) posta a difesa degli effetti negativi del sottopasciamento.

Ne consegue che è corretto ritenere che tutti gli imprenditori agricoli che sono oggi potenzialmente ammissibili, lo fossero anche nell'ottobre 2007, alla scadenza del bando a condizione, e che quindi è stata garantita a tutti i potenziali beneficiari la possibilità di partecipazione al bando; si può pertanto ritenere legittima ed esaustiva la selezione già operata con il bando a condizione

Di minor rilievo è la questione sulla modifica delle condizioni di priorità, che in un ambito territoriale di ampio



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

raggio, come é quello regionale, non individuano a priori chi può collocarsi o meno in posizione utile al finanziamento, essendo la definizione della graduatoria non predeterminabile da un singolo soggetto al momento della presentazione della domanda.

Tutti i potenziali partecipanti, tra l'altro, erano consapevoli che alcune condizioni, compresi i requisiti di priorità, nel corso del processo di approvazione del PSR avrebbero potuto subire modifiche.

Per quanto concerne i requisiti di accesso dichiarati ed acquisiti agli atti, gli stessi sono sin da subito valutabili anche alla luce delle modifiche, in realtà di limitata entità, apportate nella scheda di misura ed adottate con la presente delibera.

E' invece necessario che i produttori integrino le informazioni già prodotte con la dichiarazione relativa all'eventuale possesso dei nuovi requisiti di priorità richiesti, e con l'indicazione della superficie minima di 3 ettari sulla quale porre il vincolo quinquennale, secondo quanto predisposto nell'apposito **Modello Integrazione 2/IC 2007**, allegato al presente atto.

La dichiarazione dovrà essere prodotta entro la data del 10 settembre 2008.

Si prende qui atto di due novità di natura procedurale intervenute nel frattempo ad iniziativa di AGEA.

La prima riguarda una serie di proroghe alla data di presentazione telematica delle domande attraverso l'operazione di rilascio sul Sistema Informativo.

AGEA ha emanato successive circolari di proroga, la n. 13 Prot. N. 25531/UM dell' 8/06/2007, la n. 24 Prot. N. 26571/UM del 24/09/2007 e la n. 26 del 05/10/07, recepita con deliberazione di giunta n. 1108 del 15/10/07 "ulteriore proroga dei termini per la presentazione delle domande a valere sul PSR 2007-2013 - Misure 2.1.1 - 2.1.2 - 2.1.4 sottomisura b)" con la quale il termine ultimo di scadenza per i bandi in oggetto veniva fissato il 12/10/2007 per quanto concerne la presentazione on-line ed il 15/10/2007 per quanto concerne la consegna della versione cartacea e degli allegati.

Una seconda novità riguarda invece la possibilità per i produttori, in una prima fase attraverso i CAA mandatarî e successivamente attraverso la Regione Marche, di apportare correzioni on-line di errori palesi commessi in fase di compilazione della domanda. A tal fine è stata attivata una specifica funzione su SIAN.

La procedura operativa, le correzioni ammissibili ed i termini di scadenza, più volte integrati ed aggiornati, sono stati disciplinati all'interno di specifiche circolari AGEA pubblicate sul sito www.sian.it.

L'operazione di correttiva si conclude con la redazione di una scheda di correttiva di errori palesi, mediante la stampa dal sistema informativo, sottoscritta dal beneficiario, che deve rimanere agli atti.

Solo dopo questa operazione di regolarizzazione la competente SDA può procedere all'istruttoria della domanda per la concessione del premio nelle modalità definite ai paragrafi 4.1 e 4.2 della citata DGR n. 574/08.

Si osserva in chiusura che il soggetto beneficiario è in ogni caso tenuto a verificare, la compatibilità della domanda a suo tempo presentata rispetto alle disposizioni approvate in via definitiva con il presente atto e che la normativa comunitaria vigente prevede in ogni momento la facoltà di recedere dall'impegno assunto, dandone comunicazione in forma scritta, sino a quando non sia iniziato il controllo della domanda a campione.

Egli in ogni caso non avrà nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Marche, dei CAA, di Agea quale Organismo Pagatore e della Commissione Europea, come da dichiarazione contenuta nell'allegato **Modello Integrazione 2/IC 2007**, per le conseguenze derivanti nel caso in cui la Commissione stessa esprima, successivamente, un parere negativo o difforme in merito alle modalità di assolvimento degli impegni quinquennali stabilite con il presente atto.

cl



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra osservato, si predispone la presente proposta di deliberazione avente per oggetto: **Modifiche alla DGR n. 793 del 16/07/2007: "Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – ASSE 2 – Misura 2.1.1. Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane; Misura 2.1.2. Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane. Bandi a condizione per l'annualità 2007", adeguamento conseguente all'approvazione definitiva del PSR. al fine:**

- di modificare la DGR n. 793 del 16/07/2007, per adeguarla alle novità introdotte ed alle modifiche conseguenti all'approvazione in via definitiva del "Programma di sviluppo rurale della regione Marche in attuazione del Reg. CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005" di cui alla D.A. n. 85 del 17/03/2008 del Consiglio Regionale;
- di stabilire che le disposizioni attuative del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 riferite alla Misura 2.1.1. Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane ed alla Misura 2.1.2. Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane, riportate nell'allegato "B" alla DGR n. 793 del 16/07/2007 vengono integralmente sostituite da quelle approvate con DGR 574 del 22/04/2008, con particolare riferimento ai paragrafi n. 2, 3, 4.1 e 4.2 di detto atto, ai quali si fa riferimento anche per i bandi emanati per l'annualità 2008;
- di stabilire che per l'anno 2007 possono essere ammesse le istanze degli imprenditori agricoli:
 - ✓ che hanno presentato domanda entro la scadenza fissata con il bando a condizione emanato con la DGR n. 793 del 16/07/2007;
 - ✓ che provvederanno all'integrazione dei dati come previsto nella presente delibera;
 - ✓ che assumono gli impegni e possiedono i requisiti descritti nelle Disposizioni Attuative di cui alla DGR 574 del 22/04/2008;
- di stabilire che ai fini dell'ammissibilità e della attribuzione dei nuovi punteggi di priorità è necessario produrre entro la data del 10 settembre 2008 la dichiarazione di cui al **Modello Integrazione 2/IC 2007**, allegato al presente atto;
- di stabilire che, nelle more della decisione della Commissione in merito al quesito sulle modalità di assolvimento del regime dell'impegno quinquennale (art. 37, paragrafo 2 del Reg. CE 1696/95), posto sia della Regione Marche che dal MIPAAF, al fine di non compromettere con un ulteriore allungamento dei tempi la possibilità di accesso all'aiuto da parte dei beneficiari aventi diritto, si conferma, ritenendola corretta, l'interpretazione adottata come linea guida per le Disposizioni Attuative ed esplicitata, per gli aspetti inerenti il quesito interpretativo, nell'allegata Tab A. alla presente delibera;
- di stabilire che il richiedente assuma, sottoscrivendo l'apposito allegato **Modello Integrazione 2/IC 2007**, l'impegno di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Marche, dei CAA, di Agea quale Organismo Pagatore e della Commissione Europea, per le conseguenze derivanti da un eventuale parere negativo o difforme, espresso successivamente dalla Commissione, in merito alle modalità di assolvimento degli impegni quinquennali stabilite con il presente atto;
- di stabilire che per tutti gli aspetti procedurali successivi alla scadenza di presentazione del **Modello Integrazione 2/IC 2007**, si fa espresso riferimento al manuale delle procedure dell'autorità di gestione del PSR 2007/2013, approvato con DGR 773 del 11/06/2008 ed alle sue eventuali integrazioni e modifiche;
- di destinare **4,0 milioni di euro** all'attivazione del bando della misura 2.1.1. per l'anno 2007, a seguito dell'adeguamento introdotto al paragrafo 2.1 della DGR 574 del 22/04/2008 ;
- di destinare **1,3 milioni di euro** all'attivazione del bando della misura 2.1.2. per l'anno 2007, a seguito dell'adeguamento introdotto al paragrafo 2.1 della DGR 574 del 22/04/2008;
- che il presunto onere complessivo a carico della Regione per l'anno 2007, pari ad euro 890.400,00, sarà imputato sul capitolo 30906710 UPB 3.09.06 del bilancio di previsione 2008;
- di affidare al Dirigente del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca, in qualità di Autorità di Gestione, il compito di adottare gli atti necessari per assicurare la corretta ed efficace attuazione dei bandi, nel rispetto delle relative Disposizioni attuative;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/03 e sul sito regionale www.agri.marche.it ed attraverso le Strutture Decentrate Agricoltura, le organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA).

Il responsabile del procedimento
(dott. Giandiego Drago)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Agricoltura Forestazione e Pesca

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva un impegno di spesa a carico della Regione, che potrà derivare successivamente con l'atto di approvazione della relativa graduatoria unica regionale.

Il dirigente del Servizio
(avv. Cristina Martellini)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria del presunto onere derivante dalla presente deliberazione, pari ad €.890.400,00 con riferimento alla disponibilità del capitolo 30906710 UPB 3.09.06 del bilancio 2008, quale quota di cofinanziamento regionale PSR 2007-2013.

La responsabile
(dott.ssa Stefania Denaro)

La presente deliberazione si compone di n. 13 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta
(dott. Bruno Brandoni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

				Totale

- al mantenimento di un carico di bestiame non superiore a 2,0 e non inferiore a 0,3 UBA per ettaro di foraggiere, per almeno un anno a far data dalla presentazione della domanda;
- al mantenimento di un rapporto Sau foraggiere a premio/Sau a premio non inferiore al 50%, per almeno un anno a far data dalla presentazione della domanda;
- di possedere i seguenti requisiti soggettivi che danno diritto ai relativi punteggi di priorità:

CRITERIO C: metodo di allevamento biologico	barrare con una X	Specie in allevamento biologico
C1 -aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali		
C2 -aziende che utilizzano il metodo biologico su una quota delle UBA aziendali > 50% e < 100%		

Dichiara inoltre di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Marche, dei CAA, di Agea quale Organismo Pagatore e della Commissione Europea, per le conseguenze derivanti da un eventuale parere negativo o difforme, espresso successivamente dalla Commissione, in merito alle modalità di assolvimento degli impegni quinquennali stabilite con il presente atto;

Data _____

Firma

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore

A
Uly



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

TAB A

Impegni e requisiti di accesso	Modalità di assolvimento
Impegno quinquennale di prosecuzione dell'attività agricola	<p>Si assolve su una superficie minima di Ha 3 di SAU, ubicata in zona montana per la 211 ed in zona svantaggiata per la 212, che l'agricoltore si impegna a coltivare in modo continuativo per 5 anni a far data dalla decorrenza.</p> <p>Le particelle catastali su cui grava l'impegno restano quindi le stesse per tutto il quinquennio.</p> <p>Il mancato assolvimento dell'impegno quinquennale può comportare, al massimo, la decadenza totale dall'aiuto.</p> <p>Il beneficiario deve mantenere la residenza in zona montana o svantaggiata per l'intero periodo e deve avere una posizione fiscale sempre attiva.</p>
Decorrenza dell'impegno quinquennale di prosecuzione dell'attività agricola	Decorre dalla data di pagamento del primo premio e si conteggia senza interruzioni nelle annualità successive, anche se il beneficiario non richiede o non accede ad ulteriori aiuti, sino al compimento del 5° anno.
Requisiti tecnici di accesso all'aiuto	<p>I requisiti del carico di bestiame e del rapporto Sau Foraggera a premio/Sau aziendale a premio devono essere mantenuti nel periodo di impegno annuale della domanda, a far data della decorrenza.</p> <p>Nelle annualità successive si può richiedere il premio anche su superfici eleggibili diverse.</p> <p>Il mancato assolvimento dell'impegno annuale può comportare, al massimo, la decadenza dell'aiuto per l'anno di competenza.</p>
Decorrenza dell'impegno per il mantenimento dei requisiti di accesso	Decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto